

COMUNE DI TRIESTE

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO COMUNALE
PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'**

**(approvato con deliberazione consiliare
n. 183 dd. 19 dicembre 1995)**

Modificato con deliberazione consiliare n. 12 del 22 marzo 2016

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	-	OGGETTO	pag.	1
“ 2	-	AMBITO DI APPLICAZIONE	“	1
“ 3	-	CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	“	1
“ 4	-	TARIFFE	“	1
“ 5	-	CATEGORIA SPECIALE	“	2
“ 6	-	AUMENTO STAGIONALE	“	2

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 7	-	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	“	3
“ 8	-	SOGGETTO PASSIVO	“	3
“ 9	-	MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	“	3
“ 10	-	MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI	“	4
“ 11	-	DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE	“	4
“ 12	-	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	“	5
“ 13	-	RIMBORSI	“	5
“ 14	-	PUBBLICITA' EFFETTUATA SU BENI DEL COMUNE	“	6
“ 15	-	RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO	“	6
“ 16	-	PROCEDIMENTO ESECUTIVO	“	7
“ 17	-	CONTENZIOSO	“	7
“ 18	-	PUBBLICITA' ORDINARIA	“	8
“ 19	-	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE	“	8
“ 20	-	PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO	“	8
“ 21	-	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI	“	9
“ 22	-	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI STRADALI	“	9

Art. 23	-	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEREOMOBILI	pag.	10
" 24	-	PUBBLICITA' EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE	"	10
" 25	-	PUBBLICITA' SONORA	"	10
" 26	-	RIDUZIONI DELL'IMPOSTA	"	10
" 27	-	ESENZIONI DALL'IMPOSTA	"	11
" 28	-	LIMITAZIONI E DIVIETI PER PARTICOLARI FORME PUBBLICITARIE	"	12
" 29	-	AUTORIZZAZIONI	"	14
" 29 bis	-	CLAUSOLA DI GARANZIA DEL RISPETTO DELLA DIGNITA' UMANA E DELL'INTEGRITA' DELLA PERSONA	"	15

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 30	-	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	"	15
" 31	-	AFFISSIONI DIRETTE	"	16
" 32	-	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	"	17
" 33	-	MISURA DEL DIRITTO	"	17
" 34	-	PAGAMENTO	"	17
" 35	-	RIDUZIONI DEL DIRITTO	"	18
" 36	-	ESENZIONI DAL DIRITTO	"	18
" 37	-	MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	"	19
" 38	-	AFFISSIONI D'URGENZA, NOTTURNE E FESTIVE	"	20
" 39	-	PROCEDIMENTO ESECUTIVO E CONTENZIOSO	"	20

CAPO IV

SANZIONI

Art. 40	-	SANZIONI TRIBUTARIE	"	21
" 41	-	INTERESSI	"	21
" 42	-	SANZIONI AMMINISTRATIVE	"	21

CAPO V

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 43	-	OGGETTO	pag.	23
“ 44	-	SCOPO	“	23
“ 45	-	OBIETTIVI	“	23
“ 46	-	CRITERI	“	24
“ 47	-	CONTENUTO	“	24

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48	-	RINVIO	“	25
“ 49	-	DISPOSIZIONI FINALI	“	25

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Trieste, le modalità di esecuzione della pubblicità esterna e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni emanate con Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, che di seguito verrà indicato come "Decreto".

Art. 2 Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta e al pagamento di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 3 Classificazione del Comune

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, il Comune di Trieste è classificato nella Classe II, ai sensi dell'art. 2 del "Decreto".

Art. 4 Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
2. Qualora non modificate entro il suddetto termine, esse si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 **Categoria speciale**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio comunale, ivi compresi i luoghi aperti al pubblico che dalle stesse hanno accesso, vengono suddivise, in relazione alla loro importanza, in due categorie:
 - a) categoria normale, dove va applicata la tariffa base;
 - b) categoria speciale, dove va applicata la tariffa base aumentata del 150%.

2. Le località ricomprese nella categoria speciale, la cui superficie rientra nei limiti fissati dal "Decreto", sono quelle risultanti dalla tabella n. I allegata al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 6 **Aumento stagionale**

1. Il Comune di Trieste è definito ambito turisticamente rilevante dalla L.R. n.10/1991. In relazione a ciò, per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi di cui ai successivi artt. 18 - 21- 22 - 23 - 24 e 25, nonché per le pubbliche affissioni di carattere commerciale, le tariffe sono aumentate del 50% per il periodo decorrente dal 1° giugno al 31 agosto.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 7

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 8

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, mentre per i mezzi bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, qualora il messaggio sia correttamente leggibile da entrambi i lati.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario, purchè la distanza fra gli stessi non sia superiore a mezzo metro.
6. Qualora la pubblicità di cui ai successivi articoli 18 (Pubblicità ordinaria), 19 (Pubblicità effettuata con veicoli in genere) e 20 (Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto) venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 10 **Maggiorazioni e riduzioni**

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 11 **Dichiarazione del contribuente**

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 8, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al concessionario del Servizio per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del Servizio delle pubbliche affissioni, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Gli interessati potranno usare a tale scopo un apposito modello di dichiarazione, messo a loro disposizione.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria (di cui il successivo art. 18), quella effettuata con veicoli in genere (artt. 19 e 20), nonché la pubblicità effettuata per conto proprio ed altrui con pannelli luminosi o proiezioni (art. 21, 1° comma) si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie imponibili la prescrizione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 12 Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità ordinaria, per la pubblicità effettuata con veicoli, nonché per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, per un periodo superiore a tre mesi, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Per le altre fattispecie imponibili il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
3. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario del Comune con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Art. 13 Rimborsi

6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di novanta giorni.
7. Per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo spettano pure gli interessi, nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 14 Pubblicità effettuata su beni del Comune

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 15 Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

Art. 16 **Procedimento esecutivo**

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento, non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento, è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28/01/1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 17 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie provinciali e regionali, secondo le norme contenute nel Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546 recante disposizioni sul nuovo processo tributario.
2. Fino all'insediamento delle predette commissioni tributarie contro gli atti di accertamento è ammesso il ricorso in sede amministrativa al competente Direttore Regionale delle Entrate ed in seconda istanza, solo ove l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a Lire 300.000, al Ministero delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dall'art. 24 del D.P.R. 26/10/1972 n. 639.
3. Parimenti, contro le risultanze dei ruoli, le cui controversie sono pure demandate alle suddette commissioni, fino alla data del loro insediamento si potrà ricorrere nei modi e nei termini di cui all'art. 63 del D.P.R. 28/01/1988 n. 43.

Art. 18
Pubblicità Ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta viene fissata nella misura e con le modalità indicate nel vigente tariffario.
2. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti, nella misura e con le modalità previste al comma 1.

Art. 19
Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità indicate nel vigente tariffario.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 20
Pubblicità effettuata per conto proprio
su veicoli di proprietà dell'impresa
o adibiti ai trasporti per suo conto

1. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede

l'impresa stessa o qualsiasi altra su dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa indicata nel vigente tariffario.

2. Per i veicoli di cui al comma 1 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 21

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, nella misura e con le modalità indicate nel vigente tariffario.
2. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, nella misura indicata nel vigente tariffario.

Art. 22

Pubblicità effettuata con striscioni stradali

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Art. 23
Pubblicità effettuata con aeromobili

- I. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, strisioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, nonché per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura indicata nel vigente tariffario.

Art. 24
Pubblicità effettuata in forma ambulante

- I. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa indicata nel vigente tariffario.

Art. 25
Pubblicità sonora

- I. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno è quella indicata nel vigente tariffario.

Art. 26
Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 27 **Esenzioni dall'imposta**

I. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui al precedente art. 19;

- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 28
Limitazioni e divieti
per particolari forme pubblicitarie

1. L'esercizio di qualunque forma pubblicitaria temporanea avente ad oggetto l'attività di spettacoli viaggianti è subordinata al versamento di una cauzione commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta, da effettuarsi prima del rilascio dell'autorizzazione. La cauzione, che costituisce garanzia del prelievo dei manufatti esposti e del corretto adempimento delle prescrizioni eventualmente contenute nell'atto autorizzativo, viene restituita entro 30 giorni dal termine della pubblicità.
2. L'esercizio della pubblicità attraverso le seguenti forme è soggetto alle limitazioni e divieti appresso indicati:
 - a) pubblicità sonora
E' vietata la diffusione dei messaggi pubblicitari mediante mezzi acustici, fissi o mobili, percepibili da luogo pubblico o aperto al pubblico.
Eventuali deroghe accordate in via eccezionale, debbono indicare l'orario in cui la diffusione è consentita nonché l'intensità sonora ammessa.
Il divieto non si applica per la diffusione di messaggi di pubblico interesse, disposta dal Sindaco o dalla Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché di messaggi di propaganda elettorale effettuati durante il periodo di campagna elettorale;
 - b) pubblicità mediante distribuzione
E' vietato il lancio di manifestini o di qualunque altro materiale pubblicitario, la cui distribuzione deve essere effettuata esclusivamente mediante consegna a mano o apposizione sulle vetture in sosta;
 - c) pubblicità con striscioni stradali locandine e stendardi
L'esposizione è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione cui si riferisce oltrechè durante la settimana precedente e le 24 ore successive.

Art. 29 **Autorizzazioni**

1. L'esercizio di qualunque forma pubblicitaria sul territorio comunale è subordinato al rilascio di una autorizzazione.
2. Con il rilascio dell'autorizzazione edilizia alla posa in opera di impianti e manufatti aventi funzioni pubblicitarie, che comportano interventi aventi rilevanza edilizia, si intende autorizzato l'esercizio della pubblicità medesima.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 2 si deve presentare una domanda in bollo a mezzo di apposito modello predisposto all'uopo dall'amministrazione comunale, contenente le generalità del richiedente e la descrizione dell'intervento. Tale richiesta deve essere corredata altresì dalla specifica documentazione prevista con riferimento alla tipologia dell'installazione. Nel caso di pubblicità da collocarsi su strade statali, regionali o provinciali dovrà essere acquisito il nulla osta della competente autorità. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza si provvederà ai sensi della L.R. n. 52/1991 a comunicare al richiedente la data del ritiro. Alla richiamata L.R. si fa riferimento per la formazione del silenzio assenso qualora entro 90 giorni non sia stato comunicato il diniego.
4. Le istanze volte ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di altre forme pubblicitarie di durata inferiore all'anno e che non comportano la posa in opera di impianti fissi devono, almeno 30 giorni prima dell'inizio della pubblicità, essere presentate in bollo e contenere l'esatta indicazione del tipo, durata e luogo della pubblicità che si intende eseguire. L'autorizzazione viene concessa entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla presentazione dell'istanza.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono sempre rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
6. In deroga a quanto stabilito al comma 1, la ricevuta comprovante il pagamento dell'imposta sulla pubblicità tiene luogo della formale autorizzazione per le seguenti forme pubblicitarie:
 - a) distribuzione da parte di propri incaricati di materiale pubblicitario;
 - b) pubblicità sulle vetrine e all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico;
 - c) esposizioni di pubblicità, non luminosa, posta in aderenza alla superficie interna ed esterna dei veicoli in genere purchè non sporga da detti mezzi e sia comunque conforme alle prescrizioni del Codice della Strada.

29 bis**Clausola di garanzia del rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona**

I. Il Comune di Trieste e la società Esatto S.p.A. in qualità di soggetto gestore dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni si richiamano ai principi contenuti Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale con particolare riguardo all'articolo 9 "Violenza, volgarità, indecenza", all'articolo 10 "Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona" ed articolo 11 "Bambini e adolescenti".

**CAPO III
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI****Art. 30
Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Il Servizio delle pubbliche affissioni è istituito al fine di garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura prevista dalle seguenti disposizioni regolamentari.
2. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq 36 per ogni mille abitanti, misura non inferiore a quella minima fissata dalla legge (18 mq).
3. Gli impianti attualmente destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono indicati, distinti per tipologia, nella tabella riepilogativa n° 2 allegata al presente regolamento. Essi ammontano complessivamente a mq 8.181,60, superficie che, tenuto conto della popolazione residente secondo i dati desunti dall'ultimo censimento, è conforme alle disposizioni di cui al comma 2.
4. Dell'intero parco impiantistico una percentuale non superiore al 50% è ubicata nelle località facenti parte della categoria speciale di cui al precedente art. 5.
5. Alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica sarà garantita la messa a disposizione di una percentuale non inferiore al 40% della superficie complessiva degli impianti.

Art. 31
Affissioni dirette

1. Il Comune consente l'assegnazione di spazi per l'installazione di impianti destinati alle affissioni dirette, anche per conto altrui da parte di soggetti privati diversi dal Concessionario delle pubbliche affissioni.
2. I titolari dell'autorizzazione all'installazione degli impianti per le affissioni dirette sono tenuti a corrispondere l'imposta sulla pubblicità secondo le disposizioni di cui all'art. 18 comma 2 del presente Regolamento.
3. La superficie massima degli impianti destinati alle affissioni dirette è di 1.100 mq.
Detto limite si incrementa con le superfici delle pensiline e delle targhe monofacciali delle fermate degli autobus dell'Azienda Consorziale Trasporti.

Art. 32
Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Tale diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 33
Misura del diritto

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100, è indicata del vigente tariffario.
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento, per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
4. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 34
Pagamento

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui al precedente art. 12.

Art. 35
Riduzioni del diritto

- I. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 36;
 - b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) Per gli annunci mortuari.

Art. 36
Esenzioni dal diritto

- I. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) I manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 37
Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnato dalla ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento dei relativi diritti. La commissione è annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti dovranno pervenire all'ufficio preposto non oltre le ore 10 del giorno antecedente a quello richiesto per l'affissione. Oltre alle copie da affiggere, si dovrà presentarne una in più che sarà tenuta ad uso dell'ufficio e non potrà per nessuna ragione essere riconsegnata od affissa.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, è messo a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Le affissioni nelle frazioni del Comune, per motivi tecnici e stanti i limitati spazi affissionali ivi situati, potranno essere effettuate, salvo che per i manifesti delle Autorità per i quali si rendesse necessaria l'immediata affissione, un solo giorno alla settimana.
5. La scelta delle posizioni delle affissioni è fatta esclusivamente dal Comune tra quelle disponibili.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche o dalla mancanza di posti disponibili si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, verrà data tempestiva comunicazione scritta al committente.
7. Nei casi di cui al comma 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e le somme versate gli verranno rimborsate entro novanta giorni.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Le eventuali aggiunte o variazioni alle affissioni già esposte sono soggette ad un nuovo pagamento del diritto.

10. Il Comune non assume alcuna responsabilità per i danni che fossero arrecati ai manifesti; si obbliga soltanto a sostituire quelli strappati o deteriorati. Qualora non fossero disponibili altri manifesti da sostituire, verrà data comunicazione al richiedente e nell'attesa di ricevere i manifesti verrà tenuto a disposizione lo spazio relativo. I manifesti di ricambio saranno esposti soltanto per i rimanenti giorni di durata della commissione.

Art. 38

Affissioni d'urgenza, notturne e festive.

- I. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 – per ciascuna commissione.

Art. 39

Procedimento esecutivo e contenzioso

- I. Per il procedimento esecutivo ed il contenzioso si applicano le medesime disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità, rispettivamente previste agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento.

CAPO IV SANZIONI

Art. 40 Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai recedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 41 Interessi

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art. 42 Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme stabilite nel presente Regolamento, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Lire duecentomila a Lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
3. Il Comune, dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Il Comune o il concessionario del servizio, effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità previste dall'art. 15.
5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
6. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO V

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 43

Oggetto

1. Il Piano Generale degli Impianti, che nel prosieguo viene chiamato Piano, individua e regola le tipologie e l'ubicazione sul territorio comunale degli impianti del Servizio delle pubbliche affissioni nonché degli impianti pubblicitari di soggetti privati destinati alle affissioni dirette.
2. Esso è approvato entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 44

Scopo

1. Il Piano è volto a contemperare le esigenze e le necessità del fenomeno della comunicazione, avente finalità pubblicitaria istituzionale informativa e sociale, con quelle dell'armonioso inserimento degli impianti nell'ambiente e paesaggio urbano.

Art. 45

Obiettivi

1. Gli obiettivi del Piano tendono:
 - Ad individuare i fabbisogni espositivi ottimali per le diverse tipologie dei mezzi, secondo finalità di copertura omogenea ed equilibrata delle diverse località del territorio;
 - Ad una distribuzione dell'impiantistica secondo criteri di impatto decrescente dalle località più esterne verso il centro, già gravato da insegne e limitato da vincoli urbanistici e di traffico;
 - A scelte tipologiche coerenti con il contesto urbanistico e viario, determinando eventuali limitazioni dimensionali degli impianti in funzione delle località di installazione;

- Alla suddivisione del centro abitato tra aree di maggiore o minore tutela per particolari esigenze di natura architettonica e storica.

Art. 46 **Criteri**

1. Il Piano è redatto secondo i criteri di totale e puntuale rispetto delle prescrizioni e delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, delle disposizioni cogenti ed imperative contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di attuazione, nonché delle prescrizioni contenute nel Regolamento per gli interventi di recupero, di pianificazione ed arredo dell'ambiente e del paesaggio urbano.
2. In attuazione dell'art. 23, comma 6, del nuovo Codice della Strada, nell'elaborazione del Piano il Comune si riserva la facoltà di derogare alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Art. 47 **Contenuto**

1. Il Piano comprende:
 - a) Gli elaborati grafici sui quali sono riportate le posizioni consentite all'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari sugli spazi pubblicitari;
 - b) Le norme tecniche di attuazione;
 - c) Le norme tecniche per l'installazione dei mezzi pubblicitari sulle aree di proprietà privata;
 - d) Una dettagliata e motivata relazione illustrativa ed esplicativa del Piano.

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le norme previste dal Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.

Art. 49

Disposizioni finali

1. Con decorrenza 1 gennaio 1994 è abrogato il D.P.R. 26.10.1972 n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18.3.59 n. 132, in materia di pubblicità su fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato, nonché nell'art. 10 della Legge 5.12.1986 n. 856, riguardante le scritte sui containers del nome del proprietario o utilizzatore.
3. L'art. 222 del Regolamento di Polizia Urbana rubricato "Distribuzione e lancio di manifestini pubblicitari" è sostituito dall'art. 28 comma 2), lett. b) del presente Regolamento.